

N. R.G. 10962/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **10962/2016** promossa da:

NGU HOLDING S.R.L. (c.f. 03364710982), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Minervini

attore

contro

FALL. TURRA ENERGIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. Marco Cavallini
Francolini

convenuto

nonché contro

FALL. GLOBAL CONSULTING S.R.L. (C.F. 03265340988), con il patrocinio dell'avv. Stefano
Mendolia

altro convenuto

CONCLUSIONI

Per NGU Holding s.r.l.:

“Piaccia all’Ill.mo all’Ecc.mo Giudice, previe le necessarie declaratorie, accertata la sussistenza in capo a Ngu Holding srl, anche in via surrogatoria ex art.2900 cc, dei presupposti processuali per l’azione al momento della sua proposizione, preso altresì atto del contenuto degli accordi intercorsi tra le altre parti, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, accertata se del caso, la fondatezza: della dedotta nullità del lodo pronunciato il 16 giugno 2015 dal dott. Rizzi tra le parti Global Consulting srl e Turra Energia srl, in liquidazione, per i motivi dedotti ed in via subordinata del



richiesto annullamento del lodo pronunciato il 16 giugno 2015 dal dott. Rizzi tra le parti Global Consulting srl e Turra Energia srl per i motivi dedotti in merito al corretto rispetto del contraddittorio, del richiesto annullamento del lodo pronunciato il 16 giugno 2015 dal dott. Rizzi tra le parti Global Consulting srl e Turra Energia srl per i motivi dedotti ex art. 808 - ter c.p.c. comma 2, n°1 - 4 e comunque per errore arbitrale essenziale e dell'” accordo transattivo definito “Puntazione” intercorso tra Global Consulting srl e Turra Energia srl, in data 29.9.2015 ed il successivo “Addendum” 5.4.2016, nonché della scrittura del 21.6.2016, formato da Global Consulting srl e Turra Energia srl, in quanto fondati su lodo nullo, ovvero annullabile ed in quanto, non assunto nel rispetto dell' art. 1444 cc, con omissione dei motivi e cause di annullabilità del lodo del quale sono espressione transattiva, preso infine atto della cessazione delle materia del contendere, accertare la soccombenza virtuale di Turra Energia srl in fallimento e condannare tale procedura fallimentare in persona del suo curatore nonché Global Consulting in fallimento in persona del suo curatore, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di NGU Holding srl”.

Per Fall. Turra Energia s.r.l.:

“in via preliminare pregiudiziale: accertare e dichiarare l'originario e/o sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice NGU Holding S.r.l. e per l'effetto dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande come proposte dall'attrice medesima;

nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere e, in ogni caso, rigettare le domande e le eccezioni attoree siccome inammissibili, infondate e, comunque, non provate;

in via istruttoria: accogliere le istanze e le difese di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositate nell'interesse della Turra Energia S.r.l. oggi in Fallimento;

in ogni caso: con vittoria di spese anche generali e competenze di causa, oneri fiscali e previdenziali e successive necessarie compresi”.

Per Fall. Global Consulting s.r.l.:

“Voglia il Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere tra i fallimenti convenuti e l'improcedibilità della domanda della parte attrice, con integrale compensazione delle spese di lite”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- NGU Holding s.r.l. (di seguito anche solo “NGU”), socia al 40% di Global Consulting s.r.l. (di seguito “Global”) e sua creditrice, ha agito, anche *ex art.* 2900 c.c., nei confronti della predetta società e di Turra Energia s.r.l. in liquidazione (di seguito “Turra”¹), onde ottenere, in via gradata, l’accertamento della nullità² o l’annullamento³ del lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le predette convenute in data 16.6.2015 dal dott. Mauro Rizzi, nonché l’annullamento dell’accordo transattivo definito “Puntuazione” intercorso tra le medesime società in data 29.9.2015, del successivo “Addendum” del 5.4.2016 e della scrittura del 21.6.2016, in quanto fondati su lodo nullo o annullabile e in violazione dell’art. 1444 c.c. per omessa menzione delle cause di annullabilità del lodo⁴.

Si sono costituite in giudizio le convenute, entrambe eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva di NGU e concludendo nel merito per il rigetto delle relative domande.

In sede di prima memoria, Global ha altresì domandato, subordinatamente al denegato accoglimento delle pretese attoree, l’accertamento dell’effettivo credito vantato da Turra nei propri confronti. La domanda è stata formulata anche da NGU, che, in aggiunta alle conclusioni rassegnate in citazione, ha chiesto al tribunale di “accertare la sussistenza e la consistenza del credito vantato da Turra Energia in liquidazione srl nei confronti di Global Consulting srl alla data del 29.9.2015 e alla data del 21.6.2016 ed alla data odierna, tenuto conto dei versamenti eseguiti in favore di Turra Energia srl da Global

¹ Anch’essa socia al 40% di Global Consulting per il tramite della Fiduciaria Leonardo s.r.l.

² Per violazione dei doveri di mandato e del principio del contraddittorio, avendo l’arbitro, in tesi attorea: *i*) fatto ricorso ad altro professionista per rispondere ai quesiti a lui sottoposti dalle parti senza preventiva autorizzazione delle stesse e senza alcun loro consenso; *ii*) rimesso al terzo la valutazione dei quesiti a lui affidati, assumendo il relativo parere nella propria decisione senza consentire alle parti di conoscere la volontà dell’arbitro di avvalersi di altro professionista, di intervenire nella scelta del terzo consulente, di avere contezza della decisione del terzo e di poter discutere sul contenuto del relativo parere.

³ L’annullamento è stato domandato: *i*) per i medesimi motivi dedotti in merito alla violazione del contraddittorio, integranti anche causa di annullamento *ex artt.* 1428, 1429 cc e 808-*ter* c.p.c.; *ii*) per errore arbitrale costituito da omessa pronuncia; *iii*) per errore arbitrale costituito dal travisamento dei fatti di causa e per omessa valutazione dei medesimi; *iv*) per errore arbitrale integrato da vizio di ultrapetizione; *v*) per errore arbitrale, per omessa pronuncia di nullità dell’art. 4 della scrittura del 7.5.2012 e per vizio di ultrapetizione.

⁴ Ha premesso la società attrice di detenere la partecipazione del 40% del capitale sociale di Global Consulting a far data dal 4.11.2011 e di aver corrisposto in favore della partecipata in data 24.6.2011 un finanziamento di € 3.000.000,00, giunto a scadenza “alla data del 1.3.2012”; l’attrice ha, altresì, allegato l’intervenuta sottoscrizione con Turra Energia, in data 24.6.2011, di un contratto per la fornitura, consegna e installazione, da parte di Turra, di un impianto fotovoltaico denominato “Ferrara A” da realizzarsi nel Comune di Ferrara (FE). Ha, quindi, illustrato che la non fisiologica evoluzione di tale rapporto ha comportato la ripetuta modifica del corrispettivo originariamente pattuito; sono, inoltre, sopravvenute difficoltà nel finanziamento dei pagamenti. Sono, quindi, insorte controversie tra le parti circa l’adeguatezza delle opere realizzate, la loro quantificazione, i pagamenti e le relative scadenze, che hanno condotto all’introduzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 2496/2014 dinanzi al Tribunale di Brescia, nel quale il c.t.u. nominato Ing. Biserni ha accertato vizi, costi e danni risarcibili a carico di Turra Energia per € 862.764,52, a fronte di una pretesa di Global Consulting di € 1.140.908,58; in data 6.3.2015 Global Consulting e Turra Energia hanno affidato al dott. Mauro Rizzi la definizione delle controversie tra loro sorte con arbitrato irrituale. Con lodo del 16.6.2015 l’arbitro nominato, anche sulla base di un parere legale autonomamente acquisito, ha riconosciuto in favore di Turra un credito residuo di € 1.217.776,60 per capitale ed € 2.552.137 per interessi. Successivamente, Global Consulting e Turra Energia hanno concluso accordi (definiti “Puntuazione”, “Addendum” e “Accordo Ricognitivo”) volti a disciplinare pagamenti da Global Consulting a Turra Energia.



Consulting, nelle diverse ipotesi di nullità o di annullamento del lodo oggetto del presente giudizio ovvero nell'ipotesi di accertamento di sua validità con la reiezione della presente domanda e, conseguentemente, annullare l'accordo transattivo definito 'Puntazione' e il successivo 'Addendum' 5.4.2016, nonché la scrittura del 21.6.2016, formati da Global Consulting srl e Turra Energia srl, in quanto fondati su errore di imputazione dei pagamenti e delle ragioni di debito credito tra le parti".

Turra ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle tali "nuove" domande proposte dalle controparti, in ragione della loro "tardività".

All'esito dello scambio delle memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione sulle questioni preliminari; sopravvenuto, nelle more, il fallimento di entrambe le convenute, con ordinanza del 9.11.2017 il tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo.

L'attrice ha riassunto la causa nei confronti delle due procedure, riproponendo le medesime domande già precisate in sede di prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c.; i Fallimenti di Turra Energia (di seguito, "Fallimento Turra") e di Global Consulting (di seguito, "Fallimento Global") si sono costituiti nel giudizio riassunto, il primo confermando le difese ed eccezioni già formulate dalla società *in bonis*, il secondo eccependo l'improcedibilità delle domande attoree "ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 - 52 - 93 Legge Fallimentare" e aderendo, nel merito, in via subordinata, a tali domande.

Nelle more del processo, il Fallimento Turra ha avanzato istanza di ammissione al passivo del Fallimento Global per il credito così come determinato dal lodo arbitrale del 16.6.2015 e come, in ogni caso, risultante dalle scritture e dai rapporti commerciali intercorsi tra le parti e, a fronte del rigetto di tale istanza, ha presentato opposizione allo stato passivo.

Nella presente causa sono concessi, su richiesta delle parti, plurimi rinvii, in vista della prospettata composizione amichevole della lite, nonché in ragione dell'introduzione del procedimento di concordato fallimentare, conclusosi con il diniego all'omologa pronunciato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello.

Nelle more, la causa di opposizione allo stato passivo è stata definita, sulle conformi conclusioni precisate dalle due procedure, con l'ammissione del credito del Fallimento Turra per l'importo di € 1.217.776,60. Di siffatta definizione i procuratori dei Fallimenti Global e Turra hanno dato atto nella odierna controversia, rappresentando la sopravvenuta "cessazione della materia del contendere", che hanno chiesto al tribunale di dichiarare; parte attrice, sostanzialmente prendendo atto della intervenuta definizione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha comunque insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite.



Le procedure hanno, quindi, precisato conclusioni conformi insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto al Fallimento Turra “con vittoria di spese”; NGU, associandosi alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, ha chiesto l’accertamento della soccombenza virtuale ai soli fini della condanna delle controparti alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.

2.- Conformemente a quanto richiesto da tutte le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.

I Fallimenti Turra e Global nonché - aderendo sul punto alle conclusioni delle controparti - NGU hanno chiaramente espresso la volontà di non proseguire nelle rispettive istanze e difese e domandato al tribunale di dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’accordo raggiunto in sede fallimentare tra i predetti Fallimenti relativamente al rapporto di debito/credito intercorso tra le società *in bonis*, oggetto del lodo impugnato da NGU con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Il difetto di interesse manifestato da tutte le parti a una decisione nel merito delle rispettive domande ed eccezioni (che non necessita di un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza o infondatezza delle posizioni originariamente assunte in giudizio⁵) e la sottoposizione al giudice di conclusioni conformi volte al riconoscimento della sopravvenuta causa estintiva dell’azione fanno sì che la presente pronuncia possa limitarsi alla dichiarazione richiesta dalle parti⁶.

3.- Parte attrice ha, nondimeno, insistito per l’accertamento della c.d. soccombenza virtuale, onde ottenere la condanna delle controparti a rifonderle le spese di lite. Anche il Fallimento Turra ha insistito per la rifusione delle spese processuali, mentre il Fallimento Global ne ha chiesta l’integrale compensazione.

Ritiene il tribunale che sussistano adeguate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

3.1.- La causa è stata promossa da NGU nella duplice veste di socio di minoranza e di creditore di Global Consulting. Secondo quanto dedotto dall’attrice in punto di legittimazione ad agire, essa sarebbe stata, nella predetta duplice qualità di socia e creditrice di Global, “seriamente pregiudicata dalla attività di gestione svolta nell’ultimo periodo di tempo dagli amministratori della società e dai loro consulenti e dall’assunzione delle decisioni che hanno condotto alla determinazione del lodo, ed

⁵ Come precisato da Cass. n. 10553/2009.

⁶ In termini, cfr. Cass. n. 23289/2007: “La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conf. Cass. n. 11813/2016: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso”.



agli atti successivi di sua adempimento” (cfr. prima memoria di NGU, pag. 1), condotte “tali da pregiudicare gli interessi della società e di conseguenza dei soci”, incidenti sulla stessa “prosecuzione dell’attività” e, conseguentemente, sulla possibilità per NGU di “veder[si] rimborsati i 5,6 milioni di euro versati alla società” (*ibidem*, pag. 4).

Invero, quale socia di Global Consulting, NGU non era legittimata a promuovere azioni (di nullità, annullabilità, accertamento dell’esatto rapporto di debito/credito) aventi ad oggetto negozi conclusi dalla propria partecipata con terzi, trattandosi di atti esterni alla compagine sociale, impugnabili dalla società e non anche dai singoli soci.

È al riguardo noto che, nelle società di capitali, titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell’art. 1421 c.c. (Cass. 12615/1999, conf. Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Il socio riceve, pertanto, una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai rapporti interni con l’ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso (Cass. n. 6544/2002).

Nel caso in esame, come emerge chiaramente dalle allegazioni di parte attrice (cfr. anche atto di citazione, pag. 11⁷) NGU ha fatto valere, quale socia della poi fallita Global Consulting, un pregiudizio (identificabile come riduzione del valore del patrimonio sociale e, quindi della propria quota, e come compromissione della possibilità di recupero dei finanziamenti erogati) e, dunque, un interesse, mediato, costituente cioè il riflesso del depauperamento (in tesi) subito dal patrimonio sociale della partecipata.

In merito alla posizione di creditrice, deve ritenersi quanto meno dubbia la configurabilità di una “inerzia” rilevante *ex art.* 2900 c.c. a fronte di una condotta di gestione della controversia da parte del proprio debitore non caratterizzata da particolare diligenza.

⁷ Ove NGU, a fronte della “evidente inazione della Global” dichiara di voler procedere alla impugnativa del lodo “che incide in grave misura sul patrimonio della società da mettere a repentaglio la sopravvivenza della società e, per quanto attiene gli interessi specifici del socio Ngu Holding di vedersi rimborsati i cospicui finanziamenti (oltre 5,6 milioni di euro) conferiti alla società”.



Come noto, l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Secondo un primo, più risalente, orientamento, la possibilità di esperire l'azione surrogatoria è esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore ancorché lesivo delle aspettative del creditore, tale comportamento costituendo una manifestazione di volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell'esercizio del proprio diritto. Nell'ambito di tali comportamenti positivi rientrerebbe non solo l'esplicito riconoscimento della pretesa di un terzo da parte del debitore ma altresì la scelta processuale di questi di non opporsi all'azione del terzo volta ad ottenere il riconoscimento della pretesa stessa (in tal senso, Cass. n. 7187/1997).

La giurisprudenza più recente afferma che il venir meno dell'inerzia legittimante l'azione *ex art. 2900 c.c.* deve essere ricollegato a comportamenti del debitore "idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto": con essi viene a mancare il presupposto perché al debitore possa sostituirsi il creditore, "il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore" (Cass. n. 5805/2012).

Nel caso in esame, la condotta sostanziale e processuale tenuta da Global Consulting non può considerarsi propriamente "inerte": la medesima, in contrasto con la propria creditrice Turra in punto determinazione del dovuto, ha con essa, dapprima, stipulato una convenzione di arbitrato irrituale partecipando al relativo procedimento, ha prestato, in seguito, acquiescenza alle determinazioni dell'arbitro e definito, quindi, i rapporti con la controparte in via transattiva.

A fronte di tali iniziative, strumenti idonei di tutela degli interessi e dei diritti vantati da NGU avrebbero potuto essere, in sede cautelare, l'istanza di revoca in via d'urgenza dell'amministratore di Global - di cui l'attrice ha lamentato l'aver agito in conflitto di interessi e l'abuso di diritto/potere - nel merito, l'azione responsabilità nei confronti del medesimo organo amministrativo, eventualmente evocando la responsabilità concorrente dell'amministratore di Turra Energia.

Per le ragioni sopra esposte deve dubitarsi che l'azione proposta da NGU potesse superare il vaglio di ammissibilità, sicché l'attrice non può essere riconosciuta vittoriosa ai fini della regolamentazione delle spese processuali.



3.2.- Sussistono, nondimeno, valide ragioni per disporre l'integrale compensazione di tali spese, come, peraltro, richiesto dal Fallimento di Global Consulting.

Quest'ultimo, costituendosi nel giudizio riassunto, dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità delle domande svolte dall'attrice nei confronti della procedura "ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 - 52 - 93 Legge Fallimentare"⁸, ha, nel merito, aderito alle predette domande, ritenendo "sussistenti le invalidità dedotte dall'Attore" (cfr. comparsa di costituzione del Fall. Global nel giudizio riassunto, pag. 7). Il Fallimento ha, in tal modo, mutato il contegno processuale e la modalità di esercizio dei propri diritti sino a quel momento assunti dalla fallita che, si ricorda, dopo aver prestato acquiescenza al lodo arbitrale e stipulato con Turra accordi transattivi, si è costituita nel presente giudizio dando conto di tale operato, rilevando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande di questa anche perché infondate.

Fissata, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno chiesto la concessione di diversi rinvii in pendenza di trattative; all'udienza del 19.10.2021 le difese delle due procedure hanno comunicato che tra le parti da loro assistite "sono stati definiti i reciproci rapporti di debito-credito, e che, pertanto, è in questa sede venuta meno la materia del contendere"; la difesa di NGU, preso atto della dichiarazione delle controparti, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Ora, secondo quanto emerge dal decreto pronunciato dal Tribunale di Brescia a chiusura del procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dal Fallimento Turra nei confronti del Fallimento Global (r.g. n. 682/2019)⁹ avverso l'esclusione del credito disposta dal giudice delegato (che ha motivato la non ammissione in ragione "dei pagamenti intervenuti, direttamente o tramite terzi, dei controcrediti anteriori al fallimento di cui all'ATP RG 2496/2014 Trib. Brescia, delle cessioni di crediti a terzi. Non riconosciuti crediti fondati sul Lodo del dott. Mauro Rizzi in quanto non valido e sugli accordi relativi all'esecuzione del lodo datati 29.09.2015, 5.4.2016, 21.6.2016, in quanto invalidi o comunque revocabili. Crediti in ogni caso postergati ex art. 2467 c.c."), la causa è stata conciliata tra le due procedure con una "intesa transattiva che prevede la definizione della controversia attraverso l'ammissione della somma di euro 1.217.776,60 con rango chirografario, con integrale compensazione delle spese di lite". Il Tribunale ha ritenuto "che tale accordo possa essere adesivamente recepito,

⁸ Tale eccezione è stata svolta sia in riferimento alle domande di accertamento di crediti tra le due procedure, sia (meno pacificamente) in relazione alle domande di invalidità degli atti negoziali, ai quali, secondo la curatela, "deve essere ... parificato il lodo irrituale, in quanto si tratta di atti (sia il lodo irrituale sia Puntuazione, Addendum e Atto Ricognitivo) diretti proprio a disciplinare i rapporti creditorî tra le ora fallite Global Consulting e Turra Energia" (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, pag. 6). Solo in conclusionale il Fallimento Global ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione surrogatoria dell'attrice, ex art. 43 l.f. sul rilievo che la declaratoria di fallimento determina la legittimazione esclusiva del Curatore in relazione ai rapporti patrimoniali del fallito.

⁹ Documento prodotto dalla difesa attorea all'udienza di precisazione delle conclusioni, da ritenersi ammissibile in quanto formatosi tra terzi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.



tenuto conto che l'*an* della pretesa creditoria azionata in giudizio può ritenersi provato, per lo meno per un importo pari a quello indicato, di *entità notevolmente inferiore alla somma originariamente richiesta*".

Se si considera che il Fallimento Turra ha presentato domanda di ammissione al passivo del Fallimento Global per € 3.734.452,05, la transazione in parola ha notevolmente ridimensionato il credito indirettamente oggetto anche del presente giudizio, come determinato tanto in sede arbitrale quanto nei successivi accordi intercorsi tra Turra e Global.

Anche alla luce di tale sviluppo dei fatti, non del tutto prive di consistenza devono reputarsi le ragioni sostanziali dell'iniziativa di NGU.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti.

Brescia, 6 aprile 2022

Il giudice relatore
dott. Angelica Castellani

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

